



IMPRESAINUNGIORNO: I MARTEDI' DEL SUAP | FORMAZIONE NORMATIVA PER OPERATORI SUAP ED ENTI TERZI

LA CONFERENZA DI SERVIZI

La semplificazione è efficace se è percepita. L'attuazione è la strada

1° OTTOBRE 2024
ISABELLA SALZA

CHE COS'È LA CONFERENZA DI SERVIZI?

La conferenza di servizi è un modulo procedimentale che consente:

- ❑ l'esame degli interessi pubblici e privati coinvolti in un procedimento
- ❑ il confronto tra le amministrazioni interessate
- ❑ la riduzione dei termini procedurali
- ❑ l'adozione di una decisione «pluristrutturata»: l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. Le determinazioni «concordate» nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti

CHE COS'È LA CONFERENZA DI SERVIZI?

- La conferenza di servizi rappresenta un modello di organizzazione della funzione amministrativa incentrato sulla "**concentrazione**" delle competenze e delle decisioni amministrative, al fine di evitare dispersioni dell'agire amministrativo in diversi luoghi e tempi.



- La conferenza di servizi configura un modulo organizzativo-procedimentale, unicamente idoneo a produrre un'accelerazione dei tempi procedurali e, nel contempo, un esame congiunto degli interessi pubblici di cui le singole autorità amministrative (destinate a restare unici centri di imputazione) sono portatrici (cfr. *Cons. Stato, sez. IV, 08 maggio 2007, n. 2107; Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 24 febbraio 2006, n. 200*)
- Sulla qualificazione della Conferenza di servizi riscritta nel 2016 si veda : **Cons. di Stato n. Consiglio di Stato, sez. IV, 1 dicembre 2016, n. 5044**, secondo cui: «La conferenza di servizi non costituisce solo un "momento" di semplificazione dell'azione amministrativa...ma anche e soprattutto un momento di migliore esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione, attraverso una più completa ed approfondita valutazione degli interessi pubblici (e privati) coinvolti».

CHE COS'È LA CONFERENZA DI SERVIZI?

Le «complicazioni»

- La conferenza è un istituto che coinvolge amministrazioni collocate a diversi livelli di governo caratterizzate da un differente livello di «capacità» amministrativa. Spesso le amministrazioni precedenti sono i piccoli comuni
- La conferenza di servizi è prevista in numerose discipline di settore alcune delle quali ne disciplinano gli aspetti in modo difforme dalla disciplina generale (problemi di raccordo)
- La conferenza di servizi non sempre viene applicata (criticità applicative; prassi *contra legem*)

CHE COS'È LA CONFERENZA DI SERVIZI?

La *Mission* «tradita» e la riforma del 2016

- Le finalità di semplificazione per le quali era stata creata la conferenza di servizi – porre rimedio alla frammentazione delle competenze e alla conseguente complessità delle procedure, che inevitabilmente riflettono tali problematiche – si è rivelata sempre più difficile e il modello originario ha manifestato presto i propri limiti
- L'istituto ha conosciuto continue rivisitazioni legislative (apportate dalle leggi 537 del 1993, 273 del 1995, 127 del 1997, 191/1988, 340 del 2000, la 15 del 2005, la 69 del 2009, 122 del 2010, 134 del 2012, 221 del 2012 e 164 del 2014; .l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122; d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 2011, n. 106, 221/2012; l. n. 164/2014, fino ad arrivare alla riscrittura attraverso la l. 7 agosto 2015, n. 124 e il decreto attuativo, d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127, a cui si è arrivati a partire dalle problematiche applicative al fine di realizzare un intervento normativo informato ed efficace e risolvere i nodi rivelati dai numerosi casi di contenzioso amministrativo aventi oggetto la conferenza di servizi.

TIPI DI CONFERENZA DI SERVIZI

LA RISCrittURA DEGLI ARTT. 14 DELLA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DA PARTE DEL D.LGS. N. 127 DEL 2016

Secondo l'art. 14 della legge n. 241 del 1990 esistono tre tipi di conferenza di servizi:

- **Istruttoria:** può essere indetta dall'amministrazione precedente su richiesta di un'altra amministrazione competente o dal privato interessato. Non è necessaria per l'adozione del provvedimento finale, ma è utile per il confronto tra le amministrazioni competenti. La modalità di svolgimento è libera
- **Preliminare:** riguarda progetti di particolare complessità o insediamenti produttivi. Il privato interessato presenta apposita richiesta corredata da uno studio di fattibilità (l'opera da realizzare e modalità) al fine di verificare prima della presentazione del progetto definitivo, le condizioni per ottenere i necessari atti di assenso. I termini sono dimezzati. Entro 5 giorni dalla scadenza per l'espressione delle determinazioni, l'amministrazione precedente le invia al richiedente. Ricevuta l'istanza, indice una conferenza di servizi simultanea. Le determinazioni della conferenza preliminare possono essere modificate solo se emergono significativi elementi o per le osservazioni presentate da parte dei privati
- **Decisoria:** è obbligatoria quando è necessario ottenere almeno **due atti di assenso** ovvero quando è necessaria l'acquisizione di diversi atti di assenso all'esito di procedimenti differenti


MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

Due modalità di svolgimento dei lavori in conferenza di servizi decisoria

Semplificata o asincrona (art. 14-bis), che dovrebbe essere la «regola»

Simultanea o sincrona vale a dire in presenza fisica o telematica (art. 14-ter), che rappresenta «l'eccezione»

- ❖ L'obbligatorietà della conferenza decisoria realizza il fine di semplificazione della conferenza di servizi: avvio immediato dei lavori, riduzione dei termini del procedimento e differenziazione delle regole procedurali in base al principio di proporzionalità



LA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA

(Art. 14-bis, l. n. 241 del 1990)



LA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA

(ART. 14-BIS, L. N. 241 DEL 1990)

- La conferenza «decisoria» (asincrona e sincrona) è obbligatoria ogni volta che la conclusione positiva del procedimento, ovvero lo svolgimento di un'attività privata, è subordinata all'acquisizione di atti di assenso rilasciati da una **pluralità di amministrazioni: almeno due amministrazioni esclusa l'amministrazione procedente (art. 14, co. 2)***.
- Non si procede all'indizione se occorrono più atti di assenso da parte di uffici della stessa amministrazione.
- Alcune norme subordinano l'obbligatorietà dell'indizione della Conferenza alla necessità di acquisire più di 2 atti di assenso: p. es. art. 11, c. 2, d.P.R. n. 31 del 2017 (autorizzazione paesaggistica semplificata) sono necessari «uno o più atti di assenso comunque denominati, ulteriori all'autorizzazione paesaggistica semplificata e al titolo abilitativo edilizio».
- Le regioni possono prevedere l'applicazione estensiva dell'art. 14-bis (modulo CdS semplificata) per procedimenti che coinvolgano diversi uffici della stessa Amministrazione o per i procedimenti che coinvolgano una sola ulteriore Amministrazione diversa da quella procedente (in tal caso intervengono oltre all'amministrazione competente per il parere, un altro ufficio interno al SUAP competente per quel procedimento, mentre al SUAP compete la corretta gestione del procedimento e l'emissione del provvedimento).

**Il Consiglio di Stato, nel parere n. 1640 del 13/07/2016, ha chiarito che «La tesi secondo cui l'art. 17-bis trova applicazione nel caso in cui l'Amministrazione procedente debba acquisire l'assenso di una sola Amministrazione, mentre nel caso di assensi da parte di più Amministrazioni opera la conferenza di servizi, rappresenta, in effetti, quella che fornisce il criterio più semplice per la risoluzione dell'apparente sovrapposizione normativa»*

LA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA

(ART. 14-BIS, L. N. 241 DEL 1990)

Svolgimento dei lavori in modalità asincrona (senza riunioni)



- Le amministrazioni competenti non si riuniscono ma comunicano tra loro tramite PEC o cooperazione applicativa (art. 47 CAD) vale a dire attraverso una piattaforma informatica comune cui accedono per reperire documentazione
- Le istanze, la relativa documentazione, nonché gli atti di assenso sono inviati per via telematica

Piena attuazione a quanto previsto dall'art. 3-bis, legge n. 241 del 1990, secondo cui:
*“Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, **agiscono mediante strumenti informatici e telematici** nei loro rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”.*

(Modifica introdotta dal d.l. n. 76 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 120 del 2020)

LA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA

(ART. 14-BIS, L. N. 241 DEL 1990)

Il d.l. n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020, per rendere efficace la diffusione degli strumenti informatici, ha modificato inoltre:

- **l'articolo 5, comma 3**, l. n. 241 del 1990 prevedendo che il responsabile del procedimento, oltre all'unità organizzativa competente, comunichi anche il relativo domicilio digitale;
- **l'articolo 8, comma 2, lett. d) e d-bis)**, l. n. 241 del 1990 prevedendo che all'interessato siano comunicati inoltre:
 - il domicilio digitale dell'amministrazione
 - le modalità telematiche attraverso cui sia possibile esercitare il diritto di accesso e nel caso in cui gli atti non siano disponibili o accessibili in modalità telematica, l'ufficio dove è possibile prenderne visione

LA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA

(ART. 14-BIS, L. N. 241 DEL 1990)

TERMINI DEL PROCEDIMENTO

L'amministrazione procedente indice la conferenza di servizi entro 5 giorni lavorativi e comunica:

- l'oggetto dell'istanza e le credenziali per l'accesso telematico
- il termine perentorio non superiore a 15 giorni entro cui le amministrazioni coinvolte possono chiedere integrazioni documentali o chiarimenti
- il termine perentorio per la conclusione della conferenza entro cui le amministrazioni devono inviare le determinazioni di competenza:
- 45 giorni (termine massimo)
- 90 giorni per le amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili
- la data eventuale della riunione in modalità simultanea da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza dei termini per esprimere le proprie determinazioni

LA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA

(ART. 14-BIS, L. N. 241 DEL 1990)

Approfondimento

La clausola di salvaguardia dei termini più brevi o più lunghi previsti da leggi o da regolamenti (art. 14-bis, comma 2, lett. c)

Nella conferenza di servizi semplificata, alle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili viene riconosciuto un periodo di tempo più lungo (rispetto ai 45 giorni stabiliti dall'articolo 14-bis, c. 2, primo periodo, rispetto alle altre amministrazioni) per svolgere la rispettiva istruttoria e rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza.

Tale periodo più lungo ha carattere «mobile» essendo individuato attraverso una “formula residuale”: si applica il termine di 90 gg per le amministrazioni «sensibili» **solo** nel caso in cui il legislatore di settore non abbia già indicato un termine diverso (più lungo o più breve secondo quanto indicato dal Consiglio di Stato nel parere n. 1640 del 2016).

Ai fini dell'applicazione della disciplina, spetta all'amministrazione procedente, per ciascun atto di assenso necessario all'emanazione del provvedimento finale, verificare se il legislatore (o l'amministrazione nel caso dei Regolamenti sui termini procedurali ex art. 2, l. n. 241 del 1990) abbia stabilito specifici termini.

LA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA

(ART. 14-BIS, L. N. 241 DEL 1990)

Approfondimento

A seguito di tale verifica si possono presentare le seguenti due ipotesi:

1. non è stato indicato dal legislatore di settore (o dall'amministrazione nel caso dei Regolamenti sui termini procedurali) alcun termine specifico, il termine da indicare alle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili per rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza è di 90 giorni, che in tal caso è fisso;
2. è stato indicato dal legislatore di settore (o dall'amministrazione nel caso dei Regolamenti sui termini procedurali) uno specifico termine per il rilascio dell'atto di assenso, tale termine sarà quello che l'amministrazione precedente dovrà indicare anche come termine finale per le determinazioni di competenza.

❖ *Ratio della norma*: nell'ambito della conferenza semplificata, all'amministrazione titolare di un interesse sensibile deve continuare ad essere riconosciuto lo stesso tempo che il legislatore di settore (o l'amministrazione nel caso dei Regolamenti sui termini procedurali) ha considerato utile e necessario per la formulazione dell'atto di assenso.

LA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA

(ART. 14-BIS, L. N. 241 DEL 1990)

Le determinazioni che
le amministrazioni
esprimono devono
essere
(art. 14-bis, c. 3, l. n.
241 del 1990)

Congruamente motivate

Formulate in termini di
assenso o dissenso

Qualora contengano
condizioni per il superamento
del dissenso, o ai fini
dell'assenso, devono essere
espresse in modo chiaro e
analitico (dissenso
costruttivo)

LA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA

(ART. 14-BIS, L. N. 241 DEL 1990)

SILENZIO ASSENSO NELLA CONFERENZA DI SERVIZI

- Sono scaduti i termini entro cui le amministrazioni devono esprimere le determinazioni di competenza
- Le determinazioni rese dall'amministrazione competente sono prive dei requisiti richiesti (art. 14-bis, c. 3, l. n. 241/90)

**Si applica il silenzio
assenso**

LA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA

(ART. 14-BIS, L. N. 241 DEL 1990)

SILENZIO ASSENSO NELLA CONFERENZA DI SERVIZI

La responsabilità resta a carico dell'amministrazione competente che non si è espressa nei termini previsti:

«Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito» (art. 14-bis, c. 4, l. n. 241 del 1990).



Il SUAP (o il responsabile del procedimento) ha «solo» la responsabilità di verificare il decorso del termine e di applicare la legge.

Eccezione: la regola non si applica agli atti di derivazione europea (art. 14-bis, c. 4, l. n. 241 del 1990)



Una lista ufficiale dei procedimenti esclusi non esiste. La derivazione europea deve essere verificata rispetto al singolo procedimento

LA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA

(ART. 14-BIS, L. N. 241 DEL 1990)

Giurisprudenza recente su conferenza di servizi

- E' costante giurisprudenza del Consiglio di Stato l'orientamento secondo cui l'assenza di partecipazione di un'Amministrazione alla conferenza di servizi o il suo silenzio entro i termini perentori per l'interlocuzione comporta che **qualsiasi valutazione espressa successivamente alla conclusione del procedimento sia tardiva e illegittima**, determinando la formazione dell'assenso implicito, **l'esaurimento o la consumazione del potere di provvedere**
 - ❑ Cfr, *ex multis*, **Cons. Stato, sez. VI, n. 6336/2021; nn. 2245/2022, 6342/2018, 6273/2018**
- Inammissibilità dell'impugnazione del provvedimento conclusivo della conferenza di servizi da parte dell'amministrazione convocata e rimasta inerte. L'attuale quadro normativo non consente all'autorità amministrativa che ha consapevolmente scelto di non partecipare alla conferenza di servizi di impugnare in sede giurisdizionale il provvedimento conclusivo della conferenza
 - ❑ **Tar Campania, Napoli, sez. I, 11 aprile 2024, sent. n. 2407**
- La conferenza di servizi costituisce un modulo speciale, alla stregua del quale anche i pareri delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi sensibili si intendono acquisiti favorevolmente decorsi i termini normativamente previsti
 - ❑ **Cons. Stato, sez. V, 14 gennaio 2022, n. 255; id., sez. IV, 2 ottobre 2023, n. 8610**

LA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA

(ART. 14-BIS, L. N. 241 DEL 1990)

Giurisprudenza recente su conferenza di servizi

In tema di conferenza di servizi c.d. asincrona il dissenso, per essere validamente espresso ai sensi dell'art. 14-bis legge n. 241 del 1990, deve essere sorretto, tra l'altro, da una congrua motivazione e deve contenere la critica "construens", volta cioè a indicare le modifiche progettuali necessarie per ottenere il superamento del dissenso stesso. In coerenza l'art. 14-bis, comma 3, l.n. 241 del 1990, stabilisce, che in caso di dissenso devono essere indicate *"le modifiche necessarie ai fini dell'assenso"*. Se la determinazione comunicata dall'amministrazione che partecipa alla conferenza non sia conforme ai requisiti previsti, essa equivale ad "assenso senza condizioni". L'intervento contrario dell'amministrazione, quindi, per essere efficace e determinante nel suo contenuto ostativo non deve limitarsi a una "dichiarazione d'intenti" apodittica, senza aggiungere nulla di concreto, ma deve necessariamente disporre condizioni positive, dettando prescrizioni funzionali indispensabili per risolvere il dissenso, enunciando compiutamente i necessari elementi costitutivi al rilascio del provvedimento favorevole al richiedente. (Cfr **Cons. Stato, sez. VI, 23 marzo 2020, n. 2023**)

Il modulo della Conferenza di servizi, espressamente richiamato sia dall'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/2003, sia dall'art. 27 bis, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006 soggiace alla disciplina dettata dall'art. 14-ter della l. n. 241/1990, con la conseguenza che l'eventuale parere negativo della Soprintendenza in merito all'aspetto paesaggistico dell'intervento deve essere valutato alla luce delle specifiche norme che regolano i lavori della conferenza, costituendo non già l'espressione di un potere di veto, bensì un "dissenso" qualificato che, in base agli articoli 14-ter e 14-quinquies della l. n. 241/90, comporta unicamente una valutazione ponderale delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti, preordinata all'adozione della determinazione conclusiva. Sarà poi quest'ultima che, eventualmente, potrà formare oggetto di opposizione dinanzi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da parte dell'Autorità dissenziente preposta alla tutela di interessi sensibili ai sensi dell'art. 14-quinquies della l. n. 241/90. (Cfr **Cons. di Stato, Sezione IV, n. 2930 28.3.2024**)

LA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA

(ART. 14-BIS, L. N. 241 DEL 1990)

Determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi

Scaduto il termine di 45/90 giorni, l'amministrazione adotta entro 5 giorni la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza se acquisisce:

- atti di assenso non condizionato, anche implicito (silenzio assenso)
- determinazioni in cui sono indicate le condizioni o le prescrizioni per l'assenso o il superamento del dissenso che possono essere accolte perché non comportano modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza

LA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA

(ART. 14-BIS, L. N. 241 DEL 1990)

Il DL n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 120 del 2020, ha parzialmente modificato l'art. 10-bis l.n. 241 del 1990

- dopo la comunicazione dei motivi ostativi, il termine del procedimento è sospeso non più interrotto e ricomincia a decorrere dopo 10 giorni dalla presentazione delle osservazioni
- in caso di mancato accoglimento, l'autorità competente deve indicare i motivi ulteriori derivanti dalle osservazioni presentate
- in caso di annullamento in giudizio del provvedimento adottato, l'autorità competente non può addurre motivi per aspetti che potevano essere già rilevati nell'istruttoria del provvedimento annullato vale a dire che **l'autorità non può addurre motivi ostativi in precedenza non rilevati ma già esistenti all'epoca del provvedimento di diniego annullato** (principio «*One shot temperato*», slide 23)
- il provvedimento adottato in violazione dell'art. 10-bis è sempre annullabile (cfr riforma art. 21-octies, l. n. 241 del 1990)

LA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA

(ART. 14-BIS, L. N. 241 DEL 1990)

Modifiche all'art. 10-bis l.n. 241 del 1990 da parte del DL n. 76 del 2020
«Comunicazione dei motivi ostativi»
(Approfondimento)

LA SOSPENSIONE DEI TERMINI SOSTITUISCE L'INTERRUZIONE



- La comunicazione del responsabile del procedimento sospende i termini
- Le osservazioni devono essere presentate entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. I termini ricominciano a decorrere:
 - 10 giorni dopo la presentazione delle osservazioni da parte del privato;
 - decorsi 10 giorni dalla comunicazione del preavviso di diniego in caso di mancata presentazione delle osservazioni
- In caso di osservazioni, nella motivazione del provvedimento finale di diniego devono essere indicati i soli motivi ostativi ulteriori che discendono dalle osservazioni presentate

LA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA

(ART. 14-BIS, L. N. 241 DEL 1990)

Modifiche all'art. 10-bis l.n. 241 del 1990 da parte del DL n. 76 del 2020
«Comunicazione dei motivi ostativi»
(Approfondimento)

**DIVIETO DI REITERAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI DINIEGO MOTIVATI SU
PROFILI PRIMA NON RILEVATI**

Art. 10-bis (IV periodo)

«In caso di annullamento in giudizio del provvedimento adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato»

In caso di annullamento in giudizio del provvedimento di rigetto, l'Amministrazione in sede di riesame **non può reiterare il diniego sulla base di motivi ostativi in precedenza non rilevati ma già esistenti** all'epoca del provvedimento di diniego annullato

Principio del «one shot temperato» (**Cons. Stato, III, 14 febbraio 2017, n. 660 e Cons. Stato, IV, 54 marzo 2011, n. 1415**)

«l'amministrazione, dopo aver subito l'annullamento di un proprio atto, può rinnovarlo una sola volta, e quindi deve riesaminare l'affare nella sua interezza, sollevando, **una volta per tutte**, tutte le questioni che ritenga rilevanti, senza potere in seguito tornare a decidere sfavorevolmente neppure in relazione a profili non ancora esaminati»

LA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA

(ART. 14-BIS, L. N. 241 DEL 1990)

Modifiche all'art. 10-bis l.n. 241 del 1990 da parte del DL n. 76 del 2020
«Comunicazione dei motivi ostativi»
(Approfondimento)

ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA «BUONA FEDE» Art. 1, comma 2-bis, l. n. 241 del 1990:

«I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede»

I principi di collaborazione e di buona fede prima della modifica della l. n. 241 del 1990



- Art. 2, che obbliga la P.A. a concludere il procedimento con l'emanazione di un provvedimento conclusivo (legittimo affidamento)
- Art. 10-bis, che stabilisce l'obbligo della P.A. di comunicare i motivi ostativi di mancato accoglimento dell'istanza

Cosa comporta l'espressa previsione di tali principi?



- La comunicazione dei motivi ostativi non può essere generica e valevole per tutti i casi, ma rigorosa e idonea a descrivere l'iter logico seguito dall'Amministrazione nella sua valutazione negativa
- La comunicazione «cristallizza» tutte le ragioni istruttorie negative e rafforza la partecipazione del privato nella modifica del provvedimento finale, nonché la *chance* di ottenere la realizzazione dell'interesse pretensivo

LA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA

(ART. 14-BIS, L. N. 241 DEL 1990)

Modifiche all'art. 10-bis l.n. 241 del 1990 da parte del DL n. 76 del 2020
«Comunicazione dei motivi ostativi»
(Approfondimento)

Modifiche all'art. 10-bis e art. 21-octies:
Quando l'art. 21-octies esclude l'annullabilità del provvedimento?

- ❑ il contenuto dispositivo, per la natura vincolata dell'atto, non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
- ❑ l'Amministrazione dimostra in giudizio che sebbene l'atto sia stato adottato in violazione della disposizione che prevede la comunicazione dell'avvio del procedimento, il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

- La modifica dell'art. 21-octies restringe i limiti di «conservazione» del provvedimento prevedendo che questo sia sempre annullabile, qualora sia stato adottato in violazione della normativa sul preavviso di diniego



LA CONFERENZA DI SERVIZI SIMULTANEA

(Art. 14-bis, c. 7 e 14-ter, l. n. 241 del 1990)

LA CONFERENZA DI SERVIZI SIMULTANEA

(ART. 14-BIS, C. 7 E 14-TER, L. N. 241 DEL 1990)

**Svolgimento dei lavori in modalità sincrona
(con riunioni contestuali in presenza o on line)**



L'amministrazione precedente può decidere di convocare la conferenza di servizi simultanea



Per consentire il confronto e la discussione tra le amministrazioni coinvolte che la conferenza di servizi semplificata non ha permesso



Per particolare complessità della decisione da assumere

- La complessità assume un ruolo rilevante perché giustifica il passaggio dalla conferenza semplificata alla simultanea
- All'amministrazione precedente spetta valutare la complessità e potrebbe farlo sulla base dei seguenti elementi:
 - natura degli interessi in gioco
 - numero e tipologia delle amministrazioni interessate e da coinvolgere
 - tipo di accertamenti richiesti
 - tipo di progetto interessato

LA CONFERENZA DI SERVIZI SIMULTANEA (ART. 14-BIS, C. 7 E 14-TER, L. N. 241 DEL 1990)

Ricapitolando: si ricorre alla conferenza simultanea quando

- ❖ al termine della conferenza semplificata sono pervenuti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali e quindi un esame contestuale “in presenza” (fisica o virtuale) dell'oggetto dell'istanza. In tal caso, l'amministrazione precedente, entro 10 giorni dalla scadenza dei termini per la conferenza semplificata, convoca una conferenza di servizi simultanea nella data comunicata in precedenza (slide n. 12)
- ❖ è intervenuto un giudizio preventivo sulla complessità della determinazione da assumere
- ❖ è stata presentata una richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine di 15 gg dall'istanza (art. 14-bis, comma 7, ultimo periodo, l. n. 241 del 1990)
- ❖ è richiesta la valutazione d'impatto ambientale (VIA) disciplinata dal Codice dell'Ambiente, (d.lgs. 152 del 2006). In questo caso, l'art. 14, comma 4, legge n. 241 del 1990 prevede che la VIA sia ottenuta nell'ambito di una conferenza di servizi “simultanea”, vale a dire con la riunione contestuale delle amministrazioni competenti
- ❖ se espressamente previsto dalla normativa di settore
- ❖ se si è svolta una conferenza di servizi preliminare




LA CONFERENZA DI SERVIZI SIMULTANEA (ART. 14-BIS, C. 7 E 14-TER, L. N. 241 DEL 1990)

Termini del procedimento

Nella conferenza di servizi simultanea (salvo che segua la conferenza semplificata) non è previsto il termine per l'indizione



Si vuole consentire all'amministrazione precedente di valutare la complessità del procedimento



La convocazione della conferenza simultanea può avvenire



Entro 10 giorni dalla scadenza dei termini della conferenza semplificata, nella data previamente comunicata

Entro 45 giorni dal ricevimento dell'istanza, nei casi di particolare complessità

Entro (al massimo) 60 giorni dal ricevimento dell'istanza quando la convocazione è richiesta dalle amministrazioni competenti o dall'interessato entro 15 giorni dallo stesso termine (quindi: entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza può essere avanzata la richiesta. La convocazione può avvenire entro al massimo i successivi 45 giorni)

LA CONFERENZA DI SERVIZI SIMULTANEA (ART. 14-BIS, C. 7 E 14-TER, L. N. 241 DEL 1990)

Termini del procedimento

Nella conferenza di servizi simultanea non è previsto il termine di 5 gg per l'adozione della determinazione conclusiva della conferenza da parte dell'amministrazione precedente

L'amministrazione precedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza decorso il termine di 45/90 giorni per l'espressione delle determinazioni di competenza da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento

Questo comporta che il termine per l'espressione dei pareri di competenza può coincidere con il termine per la durata dei lavori della conferenza di servizi

45/90 giorni sono termini «mobili/massimi»:

- per i 45 giorni, la flessibilità è espressamente prevista («non oltre 45 giorni»)
- per i 90 giorni sembra incerta per: a) il verbo utilizzato «è fissato» e b) l'interesse sotteso, che è tutelato

Se il termine di 90 giorni fosse fisso e coincidesse con il termine di conclusione del procedimento principale in cui si incardina la conferenza di servizi, ci sarebbe uno «sforamento» automatico dei termini del procedimento, che esporrebbe l'autorità precedente al rischio di dover risarcire il danno da ritardo

LA CONFERENZA DI SERVIZI SIMULTANEA (ART. 14-BIS, C. 7 E 14-TER, L. N. 241 DEL 1990)

Termini del procedimento

Nella conferenza di servizi simultanea non è prevista la «clausola di salvaguardia» dei termini diversi stabilita da leggi o da regolamenti

Ratio della norma:

- La conferenza di servizi simultanea è residuale
- A differenza che nella semplificata, c'è un lasso di tempo maggiore tra indizione e convocazione
- Il confronto diretto tra le amministrazioni dovrebbe accelerare i termini per la decisione finale

La conferenza di servizi simultanea si conclude



Entro 45 giorni «sempre» se segue alla conferenza di servizi semplificata

Se convocata direttamente, entro 45 giorni dalla data della prima riunione della conferenza di servizi se nel procedimento sono coinvolte amministrazioni «ordinarie»

Se convocata direttamente, entro 90 giorni dalla prima riunione se nel procedimento sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela degli interessi sensibili (ambientale, paesaggistico territoriale, salute)

LA CONFERENZA DI SERVIZI SIMULTANEA (ART. 14-BIS, C. 7 E 14-TER, L. N. 241 DEL 1990)

Le novità del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 «Decreto semplificazioni»

**Inefficacia degli atti adottati decorsi i termini normativamente previsti
(art. 2, comma 8-bis, l.n. 241 del 1990)**

FINALITÀ

- Rafforzamento efficacia silenzio assenso
- Restrizione margini di discrezionalità

- Certezza giuridica sul «*dies a quo*» dell'inefficacia dell'atto tardivo

LA CONFERENZA DI SERVIZI SIMULTANEA (ART. 14-BIS, C. 7 E 14-TER, L. N. 241 DEL 1990)

QUANDO SI APPLICA?

Le novità del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 «Decreto semplificazioni»

➔ In seguito alla scadenza dei termini per l'invio degli atti di assenso in conferenza semplificata, compresi i pareri di competenza delle amministrazioni «sensibili»(art.14-bis, c. 2. lett. c)

➔ Scaduti i termini previsti per l'applicazione del silenzio assenso tra amministrazioni (art. 17-bis, cc. 1 e 3)

➔ Decorso il termine previsto per la formazione del silenzio assenso (art. 20, c. 1) 1)

➔ Dopo l'ultima riunione della conferenza di servizi simultanea, scaduti i termini previsti per la conclusione dei lavori (art. 14-ter, c.7)

➔ Decorsi i termini per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti(art. 19, c. 3 e 6-bis)

LA CONFERENZA DI SERVIZI SIMULTANEA (ART. 14-BIS, C. 7 E 14-TER, L. N. 241 DEL 1990)



Le novità del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 «Decreto semplificazioni»

**Inefficacia degli atti adottati decorsi i termini normativamente previsti
(art. 2, comma 8-bis, l.n. 241 del 1990)**



Interesse pubblico

La P.A. può esercitare l'autotutela e impugnare provvedimenti formati *per silentium* se ricorrono le condizioni di cui all'art. 21-nonies



Entro 12 mesi dall'adozione dei provvedimenti (dalla formazione dell'assenso implicito per decorso dei termini)

LA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA

Giurisprudenza recente su conferenza di servizi

- ❖ Rispetto all'inefficacia delle determinazioni motivate di conclusione della conferenza di servizi adottate dopo la scadenza dei termini normativamente previsti, la **giurisprudenza del Cons. Stato e, tra gli altri, del TAR Veneto**, riconosce la piena formazione del silenzio-assenso anche in sede di conferenza di servizi e in presenza di interessi sensibili.
- In proposito, si può vedere **Cons. St., sez. IV, 2 ottobre 2023, n. 8610**, nella quale la Consulta ha, tra l'altro, riconosciuto la formazione di un silenzio assenso nell'ambito della conferenza di servizi a partire:
 - dalle finalità di semplificazione sottese all'art. 14-bis, l. n. 241/1990, che pacificamente si applica anche alle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi sensibili, le quali sono del resto soggette al principio di buon andamento di cui è espressione anche l'istituto del silenzio-assenso;
 - dall'introduzione dell'art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990, il quale è chiaro nello stabilire che le «*determinazioni tardive sono irrilevanti in quanto prive di effetti nei confronti dell'autorità competente, e non soltanto privi di carattere vincolante*»;
 - dalla giurisprudenza costituzionale che impone il bilanciamento di una pluralità di interessi e diritti, «*nessuno dei quali è da ritenersi tiranno*», e dalla quale non emergerebbe un univoco e inderogabile divieto di estensione del silenzio-assenso anche agli interessi sensibili (il riferimento è alle pronunce della Corte cost. n. 85/2013 e n. 160/2021).
- La sentenza del Consiglio di Stato è stata richiamata dal **TAR Veneto in due recenti pronunce TAR Veneto, Venezia, sez. II, 8 maggio 2024, n. 933; TAR Veneto, Venezia, sez. II, 1° marzo 2024, n. 387.**

LA CONFERENZA DI SERVIZI SIMULTANEA (ART. 14-BIS, C. 7 E 14-TER, L. N. 241 DEL 1990)

IL RAPPRESENTANTE UNICO

Alla riunione della conferenza di servizi simultanea ciascun ente o amministrazione è rappresentato da un **unico soggetto incaricato di esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la volontà dell'amministrazione che rappresenta**

Il rappresentante unico delle amministrazioni statali è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri

Il rappresentante unico delle amministrazioni periferiche è nominato dal Prefetto

Alla conferenza possono partecipare:

- le singole amministrazioni in funzione di supporto
- i soggetti proponenti, se invitati
- ciascuna Regione o ente locale nei procedimenti relativi alla loro competenza

LA CONFERENZA DI SERVIZI SIMULTANEA (ART. 14-BIS, C. 7 E 14-TER, L. N. 241 DEL 1990)

IL RAPPRESENTANTE UNICO

Ciascuna **Regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico** di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa Regione o allo stesso ente locale nonché l'eventuale partecipazione delle strutture interne e delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza

Il rappresentante unico **partecipa fisicamente o in via telematica alle riunioni** della conferenza di servizi

Le **amministrazioni possono nominare preventivamente** il rappresentante unico **per determinate materie o determinati periodi di tempo** (art. 14-ter, comma 4, legge n. 241/1990).
L'individuazione preventiva del rappresentante unico favorisce l'accelerazione del procedimento amministrativo, oltre ad essere incentivata dagli obblighi di pubblicità gravanti sulle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 35 del T.U. trasparenza e dall'art. 2 del d.lgs. n. 126 del 2016

LA CONFERENZA DI SERVIZI SIMULTANEA (ART. 14-BIS, C. 7 E 14-TER, L. N. 241 DEL 1990)

Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi

Criterio delle posizioni prevalenti

«l'amministrazione (si intende: «amministrazione procedente») adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza (...) sulla base delle posizioni prevalenti»

(art. 14-ter, comma 7, l. n. 241 del 1990)

Anche il rappresentante unico deve fare la «sintesi» delle posizioni espresse da parte delle amministrazioni che rappresenta

1

Per “posizioni prevalenti” devono considerarsi quelle “che hanno un peso specifico superiore alle altre per l'importanza degli interessi tutelati in relazione al caso concreto e al risultato collegato del procedimento in esame” (cfr. Presidenza Consiglio dei Ministri, “Linee guida operative”, 10 gennaio 2013.)

2

Il Consiglio di Stato, con la pronuncia del 27 agosto 2014, n. 4374 ha chiarito “che l'amministrazione procedente, chiamata ad adottare il provvedimento finale, deve tenere conto delle posizioni prevalenti espresse in seno alla conferenza, ma non essendo in presenza di un organo collegiale, bensì di un modulo procedimentale, ciò non significa che deve attuare la volontà della maggioranza delle amministrazioni, quanto piuttosto che deve esercitare un potere discrezionale bilanciando le ragioni manifestate in seno alla conferenza, verificando in che termini si delinei la prevalenza del soddisfacimento degli interessi in gioco. Pertanto, il ruolo assunto dall'amministrazione procedente non è meramente notarile, ma di sintesi delle ragioni emerse, dovendone ponderare l'effettiva rilevanza per come sono state in concreto prospettate, al fine di esprimere un giudizio di prevalenza”.

I due criteri si applicano alla attività svolta dal Rappresentante unico

LA CONFERENZA DI SERVIZI SIMULTANEA (ART. 14-BIS, C. 7 E 14-TER, L. N. 241 DEL 1990)

Il silenzio assenso nella conferenza di servizi simultanea si applica in relazione all'attività svolta dal
Rappresentante unico

Nella conferenza di servizi simultanea si considera
acquisito l'assenso senza condizioni dell'amministrazione
il cui rappresentante:



- a) non abbia partecipato alle riunioni
- b) non abbia espresso la propria posizione
- c) abbia espresso un dissenso non motivato
- d) abbia espresso un dissenso riferito a questioni che non attengono all'oggetto della conferenza

N.B.

- Il rappresentante unico :
 - non è un mero «*nunciatus*» (cfr Circolare Min. Interno, 5 settembre 2017, n. 28)
 - può modificare il parere reso fino a che non sia stata adottata la determinazione finale (Cfr **parere Cons. St. n. 1127 del 2018**)

LA CONFERENZA DI SERVIZI SIMULTANEA (ART. 14-BIS, C. 7 E 14-TER, L. N. 241 DEL 1990)

Il SUAP ha il ruolo di **coordinamento** nei procedimenti in materia di attività produttive

Corte cost. n. 376 del 2002: «Quello che la legge configura è una sorta di "**procedimento di procedimenti**", cioè un **iter procedimentale unico in cui confluiscano e si coordinano gli atti e gli adempimenti, facenti capo a diverse competenze**, richiesti dalle norme in vigore perché l'insediamento produttivo possa legittimamente essere realizzato. In questo senso, **quelli che erano, in precedenza, autonomi provvedimenti, ciascuno dei quali veniva adottato sulla base di un procedimento a sé stante, diventano "atti istruttori" al fine dell'adozione dell'unico provvedimento conclusivo**, titolo per la realizzazione dell'intervento richiesto (cfr. art. 4, comma 1, del d.P.R. n. 447 del 1998, come modificato dall'art. 1 del d.P.R. n. 440 del 2000)»

Corte cost. n. 15 del 2010: «Palese è, quindi, la **funzione di coordinamento** perseguita dalla normativa che disciplina **compiti e funzionamento dello "sportello unico per le imprese"**, attraverso la istituzione di un **procedimento amministrativo uniforme volto a consentire ai soggetti in possesso dei requisiti di legge la intrapresa della attività economica**. Ciò non solo al fine di garantire, attraverso la **uniformità e la ragionevole snellezza del procedimento**, la maggiore trasparenza ed accessibilità del mercato, sì da assicurare le migliori condizioni di concorrenza, ma anche al fine di dare contenuto al precetto di cui all'art. 41 della Costituzione, il quale assegna, fra l'altro, alla legge dello Stato il compito di determinare i controlli opportuni affinché la iniziativa economica, anche privata, sia coordinata a fini sociali.»

LA CONFERENZA DI SERVIZI SIMULTANEA (ART. 14-BIS, C. 7 E 14-TER, L. N. 241 DEL 1990)

Il ruolo del SUAP nella conferenza di servizi

Il SUAP quale autorità procedente nella conferenza di servizi non è mero «interfaccia», che svolge lo smistamento della documentazione verso le amministrazioni procedenti, come delineato dalla Direttiva Servizi, ma svolge un ruolo «sostanziale» di cui deve assumersi le responsabilità

Il SUAP nel ruolo di amministrazione procedente

Valuta le posizioni prevalenti e decide quali interessi rispetto all'oggetto di quel provvedimento devono di fatto prevalere

Accerta l'inefficacia degli atti tardivi ex art. 2, c. 8-bis, l. n. 241 del 1990

Presidia il rispetto dei termini del procedimento e l'attuazione del silenzio-assenso

Vaglia la correttezza del contenuto delle determinazioni, se sono congruamente motivate, formulate in termini di assenso o dissenso, se dettano condizioni o prescrizioni chiare e analitiche

Valuta la complessità del progetto e indice direttamente la conferenza simultanea

Verifica se il dissenso espresso dal rappresentante unico è motivato o è riferito a questioni che non attengono all'oggetto della conferenza

LA CONFERENZA DI SERVIZI

- Efficacia della decisione
- Autotutela
- Opposizione

(ARTT. 14-QUATER E 14 - QUINQUIES, l. n. 241 del 1990)

- La conferenza di servizi «accelerata»
(Art. 13 d.l. n. 76 del 2020)

LA CONFERENZA DI SERVIZI

(ART. 14-QUATER, L. N. 241 DEL 1990)

Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi

La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sostituisce tutti gli atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni coinvolte nel procedimento

L'efficacia della determinazione è:

Immediata, quando l'approvazione è unanime

Sospesa, quando l'approvazione avviene sulla base delle posizioni prevalenti e siano stati espressi dissensi «qualificati», vale a dire da parte delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi sensibili. La sospensione dura fino a che non sia conclusa la procedura prevista per l'opposizione (slides nn 44 e 45)

I termini di efficacia di tutti i pareri, atti di assenso, nulla osta acquisiti all'interno della conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi

LA CONFERENZA DI SERVIZI

(ART. 14-QUATER, L. N. 241 DEL 1990)

L'AUTOTUTELA

Le amministrazioni competenti i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare, con congrua motivazione, il responsabile del procedimento ad assumere determinazioni in autotutela

Ai sensi dell'art. 21-*nonies* (legge n. 241 del 1990), previa indizione di una nuova conferenza: l'amministrazione può chiedere l'annullamento della determinazione motivata di conclusione della conferenza

Ai sensi dell'art. 21-*quiquies* (legge n. 241 del 1990): l'amministrazione può chiedere la revoca della determinazione medesima, a condizione che abbia partecipato alla conferenza di servizi o si sia espressa nei termini previsti

LA CONFERENZA DI SERVIZI

(ART. 14-QUINQUIES, L. N. 241 DEL 1990)

L'OPPOSIZIONE

Entro 10 giorni dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi:

le amministrazioni preposte alla tutela degli interessi sensibili (nell'art. 14-*quinquies* si aggiunge a quelle già previste dagli articoli precedenti anche la tutela della "pubblica incolumità") possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione della conferenza

Entro 15 giorni

La Presidenza del Consiglio dei Ministri indice una riunione con le amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza di servizi che formulano proposte per l'individuazione di una soluzione condivisa

LA CONFERENZA DI SERVIZI SIMULTANEA (ART. QUINQUIES, L. N. 241 DEL 1990)

L'OPPOSIZIONE

Se l'intesa non è raggiunta, ma alla conferenza partecipano anche amministrazioni regionali o provinciali autonome di Trento e di Bolzano, è indetta un'altra riunione

Se è raggiunta una soluzione condivisa : l'Amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che sostituisce la prima

Entro 15 giorni

Se invece l'intesa non è raggiunta, la questione è rimessa, entro ulteriori 15 gg, al Consiglio dei Ministri ed è messa all'ordine del giorno della prima riunione successiva alla scadenza dei termini

All'esito delle riunioni, il Consiglio dei ministri può:

- accogliere parzialmente l'opposizione e modificare parte della determinazione
- non accogliere l'opposizione. In tal caso la determinazione motivata di conclusione del procedimento acquisisce nuovamente efficacia

LA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA «ACCELERATA» (ART. 13 D.L. N. 76 DEL 2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 120 DEL 2020)

- ❑ L'art. 13 («Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi») è una disposizione «a termine». La conferenza «accelerata» nata 4 anni fa, è stata in seguito prorogata con il d.lgs. n. 36 del 2023 (art. 38) e poi da ultimo d.l. n. 19 del 2024 convertito con modificazioni dalla l. 29 aprile 2024, n. 56 (art. 12, comma 6). In entrambi i casi è stato esteso il termine di attuazione, che verosimilmente sarà prorogato ulteriormente fino alla scadenza del PNRR al **31 dicembre 2024**. Ha disposto (art. 12, comma 7) che "Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 76 del 2020 (..) si applicano, se più favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie da espletare secondo le modalità di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (...) nonché dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC".

- Si applica la conferenza di servizi in modalità semplificata con termini, perentori entro cui adottare i pareri di competenza, ridotti:
 - 30 per le amministrazioni «ordinarie»
 - 45 per le amministrazioni «sensibili»

In caso di conferenza simultanea, l'amministrazione procedente:

- **entro quindici giorni** decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, svolge **una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza**
- contro la determinazione può essere proposta **opposizione da parte delle amministrazioni «sensibili»**
- **si considera in ogni caso acquisito l'assenso** senza condizioni delle amministrazioni che **non abbiano partecipato alla riunione** ovvero, pur partecipandovi, **non abbiano espresso la propria posizione**, ovvero abbiano **espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.**

LA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA «ACCELERATA» (ART. 13 D.L. N. 76 DEL 2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 120 DEL 2020)

Modifiche da ultimo recate dal dl 2/3/2024 convertito con modificazioni dalla l. 29 aprile 2024, n. 56

Al fine di **garantire l'attuazione degli obiettivi del PNRR**, il d.l. n. 19 del 2024:

❖ ha ristretto la discrezionalità delle amministrazioni dissenzienti per non compromettere i risultati da raggiungere per il PNRR, la recente novella normativa ha introdotto il comma *b.bis*) all'art. 13, d.l. n. 76 del 2020:

*«b-bis) in caso di dissenso o non completo assenso, **le amministrazioni coinvolte indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresì i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui alla presente lettera **si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale.**»***

❖ Ha disposto una «deroga» alla disciplina della conferenza semplificata, prevedendo che l'art.13 del d.l. n. 76 del 2020 si applica, se più favorevole, anche alle conferenze di servizi decisorie da espletare secondo le modalità di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC.

Riduzione dei termini per le procedure di incentivazione degli investimenti pubblici (art. 13, c. 2 rimasto invariato), rispetto ai 90 giorni della conferenza di servizi «ordinaria».

«Nei casi di cui agli articoli 1 e 2, ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.»



LA CONFERENZA DI SERVIZI

❖ Un caso di studio

LA CONFERENZA DI SERVIZI

LE CRITICITÀ E LE POSSIBILI SOLUZIONI.

UN CASO DI STUDIO: L. R. SARDEGNA 20.10.2016, N. 24

CAPO I - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PER L'EDILIZIA ABITATIVA (SUAPE)
ARTT. 29 E SS.

Le criticità:

- Il rapporto tra termini di conclusione del procedimento e termini della conferenza di servizi
- I termini endoprocedimentali e i cd. pareri di doppio livello
- Perentorietà e ordinatorietà del termine: legame con il silenzio assenso

I motivi:

- Disciplina poco chiara
- Paura di decidere in assenza di una espressa indicazione
- Mantenimento delle prassi già esistenti

LA CONFERENZA DI SERVIZI SIMULTANEA

LE CRITICITÀ E LE POSSIBILI SOLUZIONI.

UN CASO DI STUDIO: L. R. SARDEGNA 20.10.2016, N. 24

CAPO I - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PER L'EDILIZIA ABITATIVA (SUAPE)
ARTT. 29 E SS.

✓ **«Unicità del procedimento»:** Per i procedimenti rientranti nel campo di competenza dello Sportello unico non si applicano le disposizioni di natura procedurale contenute in leggi, regolamenti, delibere e direttive comunque denominate difforni rispetto alla disciplina del procedimento unico, con particolare riferimento alle tempistiche istruttorie ed alle disposizioni che prevedono la sequenzialità delle verifiche istruttorie fra più uffici, anche di diverse pubbliche amministrazioni

Artt. 31, 37 l. r. n.
24 del 2016
«Procedimento
unico»

✓ **«Simultaneità delle verifiche e coordinamento delle tempistiche»:** Tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento unico operano simultaneamente le verifiche di propria competenza secondo le modalità e i termini di tempo previsti dal presente titolo raccordando e portando a sintesi le risultanze istruttorie in sede di conferenza di servizi, ove prevista

LA CONFERENZA DI SERVIZI SIMULTANEA

LE CRITICITÀ E LE POSSIBILI SOLUZIONI.

UN CASO DI STUDIO: L. R. SARDEGNA 20.10.2016, N. 24

CAPO I - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PER L'EDILIZIA ABITATIVA (SUAPE)

ARTT. 29 E SS.

✓ **«Unicità del provvedimento adottato dalla conferenza di servizi»:** È espressamente vietata l'adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte, di provvedimenti autonomi di assenso o dissenso. Il provvedimento finale, ove necessario, è rilasciato in forma unica ed onnicomprensiva dal SUAPE e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte nel procedimento.

✓ Le amministrazioni rendono le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, nella forma di parere tecnico privo di natura provvedimentoale autonoma relativo alle sole verifiche di competenza diretta dell'amministrazione, a prescindere dall'esito delle verifiche degli ulteriori soggetti partecipanti alla medesima conferenza.

Artt. 31, 37 l. r. n.
24 del 2016
«Procedimento
unico»

✓ **«Unicità del canale della conferenza di servizi»:** In nessun caso è consentito ad un ente partecipante alla conferenza di servizi di subordinare la propria attività istruttoria, la trasmissione della propria determinazione o la partecipazione alla seduta in modalità sincrona alla preventiva acquisizione, prima o comunque al di fuori della conferenza, del parere di un'altra pubblica amministrazione partecipante alla medesima conferenza. È possibile richiedere al SUAPE di estendere la conferenza di servizi anche ad altri soggetti (es. nel caso di SCIA «condizionata», laddove i soggetti competenti sulle verifiche sulle SCIA sono coinvolti nella CdS, non perché esprimano un parere, ma affinché possano compiere le verifiche nel medesimo termine della SCIA).

✓ In nessun caso il SUAPE può subordinare l'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento all'acquisizione di atti di assenso o di provvedimenti perfezionati al di fuori della conferenza di servizi, da parte dei medesimi soggetti partecipanti alla conferenza stessa, essendo a tal fine sufficiente acquisire il parere espresso in conferenza o considerarlo acquisito qualora non espresso nei termini.

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE

BUON LAVORO

